



IL PROGRAMMA PREDEFINITO 7 PREVENZIONE IN AGRICOLTURA,  
LE BUONE PRATICHE E L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA,  
CONTROLLO E ASSISTENZA ALLE IMPRESE  
*Bologna, 11 ottobre 2023 - AMBIENTE LAVORO 2023*

# BUONE PRATICHE CONDIVISE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA EFFICACE

Antonia Maria Guglielmin  
Azienda USL di Ferrara



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

## Perché le buone pratiche di sorveglianza sanitaria?

- Per supportare l'attività del medico competente (MC) fornendo indicazioni utili, in funzione dei rischi specifici e delle evidenze scientifiche, per l'efficacia e l'efficienza della propria attività, indicando modelli per una sorveglianza sanitaria, appropriata o più specifica
- Per favorire l'emersione delle patologie professionali e per prevenirne l'insorgenza, attraverso la puntuale valutazione delle condizioni di salute del lavoratore, l'espressione del giudizio di idoneità e la valutazione della collocazione e dei compiti lavorativi assegnati ai lavoratori.

## Buone pratiche *condivise* di sorveglianza sanitaria

- Le indicazioni sono state condivise dai medici competenti delle associazioni territoriali rappresentative della medicina del lavoro e dai medici dei servizi PSAL che operano nel territorio della regione Emilia-Romagna
- Sono state predisposte mediante specifici gruppi di lavoro
- Sono la base per confronti strutturati con i medici competenti

## La sorveglianza sanitaria per i lavoratori agricoli

- Lavoratori a tempo indeterminato, lavoratori a tempo determinato e stagionali non rientranti nell'art. 3 comma 13 del D. Lgs. 81, che sono esposti a rischi per i quali vi è l'obbligo di sorveglianza sanitaria\*;
- Lavoratori a tempo determinato e stagionali, rientranti nel decreto semplificazione, che svolgono mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per i quali vige obbligo di sorveglianza sanitaria in virtù della valutazione del rischio;

\* N.B. A seguito della modifica operata all'art. 18, comma 1) lettera a) del D.Lgs. 81/08 dal D.L. 4 maggio 2023 n.48 , convertito con legge 3 luglio 2023 n.85 *la sorveglianza sanitaria è obbligatoria anche in tutti i casi in cui la valutazione del rischio, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, lo richieda.*

# La sorveglianza sanitaria per i lavoratori agricoli stagionali

## Riferimenti normativi

- **Art. 3, comma 13 del D.lgs 81/08** prevede procedure semplificate per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, dell'informazione e formazione limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori **stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative** e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali
  
- **Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013** «Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo»  
Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, **limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.**

# La sorveglianza sanitaria per i lavoratori agricoli stagionali

## Riferimenti normativi

### Art. 2 Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013

Per le lavorazioni generiche e semplici, che non richiedono specifici requisiti professionali, *ad eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, (...) mediante visita medica preventiva*, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.

2. La visita medica preventiva **ha validità biennale** e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

# La sorveglianza sanitaria per i lavoratori agricoli stagionali

## Riferimenti normativi

### Art. 2 Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013

5. **Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici** del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale **possono adottare iniziative**, anche utilizzando lo strumento della convenzione, **finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria** per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, **mediante convenzioni con le ASL** per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva **ovvero mediante convenzione con medici competenti** in caso di esposizione a rischi specifici.

# La sorveglianza sanitaria per i lavoratori agricoli stagionali

## Riferimenti normativi

### Art. 2 Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013

**In presenza di una convenzione** di cui al precedente capoverso, **il medico competente** incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto **non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento**. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.



# La sorveglianza sanitaria per i lavoratori agricoli stagionali

## Riferimenti normativi

**La legge 27 del 29.04.2020 (art. 78 2-sexies, 2 septies, 2-octies e 2-novies)**

Conferma tutte le precedenti previsioni, ma modifica la periodicità della vista medica ora ANNUALE e ABOLISCE il limite delle 50 giornate lavorative, prevedendo che l'ambito di applicazione riguardi tutti i lavoratori stagionali che effettuano lavorazioni generiche e semplici

## La sorveglianza sanitaria per i lavoratori agricoli stagionali

Lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti particolari requisiti professionali: raccolta di frutta, ortaggi e relativo stoccaggio (con

movimentazione di sacchi, ceste, cassette o bins)

Movimentazione di sacchi di terriccio, sementi, concime, prodotti fitosanitari

Spostamento balle di fieno

Rischi maggiormente presenti: movimentazione manuale di carichi, movimenti ripetitivi, radiazioni solari, microclima.

## La valutazione dei rischi negli stagionali

Al fine di valutare la sussistenza dell'obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori a tempo determinato o stagionali, che lavorano - e pertanto sono esposti a rischio - per un periodo limitato nel corso dell'anno, particolare rilievo assume una corretta valutazione del rischio che dovrà stabilirne l'entità in base alla tipologia colturale e alle diverse fasi di attività.

## La valutazione dei rischi negli stagionali

La valutazione del rischio dovrà stabilire se l'esposizione è certa, ossia se si è in presenza o in assenza di un rischio effettivo, superiore ai valori di azione, in base a fattori determinanti, come:

- giornate di lavoro
- orario di lavoro giornaliero
- tipologia colturale (raccolta di insalata piuttosto che fragole o meloni),
- fase di lavoro
- mansione e compiti svolti
- rischi, livello, tempo di esposizione
- misure di prevenzione adottate per la riduzione del rischio (raccolta meccanizzata o utilizzo di ausili specifici o adozione di misure organizzative).



## Schede di valutazione dei rischi negli stagionali

Gli strumenti di supporto sono stati prodotti, nel contesto della semplificazione di valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria, formazione e informazione dei lavoratori stagionali e a tempo determinato dell'agricoltura, di cui al comma 13 ter art. 3/81, a cura del gruppo di lavoro di nomina ministeriale, composto da rappresentanti dei Ministeri del lavoro, della salute, dell'agricoltura, da rappresentanti INAIL e da rappresentanti del Gruppo di Lavoro Agricoltura, designati dal Coordinatore del GTI.

Il Gruppo di Lavoro si è largamente avvalso delle esperienze condotte dai servizi nelle diverse regioni, chiedendo e ottenendo ampia collaborazione. Nella versione qui presentata gli strumenti di supporto, già a disposizione di INAIL e del Ministero del Lavoro, sono stati validati e fatti propri dal Coordinamento Interregionale Prevenzione e trasmessi nel Novembre 2018 al Ministero della salute con la proposta di portarli all'approvazione in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni. Gli strumenti mantengono piena validità nel guidare la valutazione e fornire soluzioni e indicazioni praticabili e condivise, a prescindere dall'emanazione, ancora non avvenuta, del decreto di semplificazione.

[Scheda 1 Raccolta OLIVE](#)

[Scheda 2 Raccolta UVE DA VINO](#)

[Scheda 3 Raccolta UVA da tavola](#)

[Scheda 4 Raccolta AGRUMI](#)

[Scheda 5 Raccolta FINOCCHI](#)

[Scheda 6 Raccolta FRAGOLE in tunnel](#)

[Scheda 7 Raccolta INSALATA da CESPO](#)

[Scheda 8 Raccolta PICCOLI FRUTTI](#)

[Scheda 9 Raccolta BASILICO](#)

[Scheda 10 Raccolta manuale ORTAGGI in serra](#)

[Scheda 11 Raccolta manuale FRUTTA](#)

[Scheda 12 Raccolta POMODORO in serra](#)

[Scheda 13 Raccolta manuale ORTAGGI pieno campo](#)

[Scheda 14 Raccolta CARCIOFO](#)

## Patologie e condizioni di ipersuscettibilità

Patologie da sovraccarico biomeccanico

Patologie da radiazioni solari

Effetti acuti e cronici a livello della cute

Effetti acuti e cronici a livello dell'occhio

Patologie da clima caldo

Ipersuscettibilità di particolare rilievo

**Classificazione dei fototipi in funzione della suscettibilità alla luce solare secondo Fitzpatrick**

Fototipo	Sensibilità agli UV	Comportamento in conseguenza dell'esposizione solare
I	Molto Elevata	Si scotta sempre con facilità, non si abbronzia mai
II	Elevata	Si scotta sempre con facilità, si abbronzia poco
III	Media	Si scotta sempre moderatamente, si abbronzia gradualmente
IV	Scarsa	Si scotta minimamente, si abbronzia sempre e con rapidità
V	Minima	Raramente si scotta, si abbronzia intensamente con rapidità
VI	Nulla	Non si scotta mai, sempre intensamente pigmentato

Patologie cardiovascolari e respiratorie

## Gli accertamenti specifici per la sorveglianza sanitaria

Il medico competente deve valutare l'idoneità in termini ampi, compatibili con le diverse lavorazioni che lo stagionale potrà incontrare nell'arco del periodo di validità della visita. Dovrà pertanto in particolare effettuare:

- Accurata anamnesi fisiologica e patologia, che indaghi in particolare le abitudini voluttuarie, l'assunzione di farmaci, gli apparati circolatorio e respiratorio
- Anamnesi allergologica volta ad identificare eventuali patologie allergiche (orticaria, asma allergico, rinite allergica), dermatite atopica e la presenza di allergie al veleno di insetti
- Esame obiettivo accurato della cute
- Verifica del livello di copertura antitetanica ed eventuale vaccinazione.

Nei soggetti di età superiore ai 50 anni e per quelli con patologie cardiovascolari pregresse può essere opportuno valutare l'effettuazione di un elettrocardiogramma

## Informazione

La visita medica rappresenta l'occasione per informare i lavoratori sui rischi a cui potrebbero essere esposti e sulle misure di prevenzione da adottare; andranno anche fornite tutte le informazioni necessarie su comportamenti a rischio sia sul lavoro che fuori dell'ambito lavorativo e sulla pratica dell'autoesame della cute.



# PREVIENI IL COLPO DI CALORE!

Segui queste indicazioni quando lavori all'aperto



Adopera un copricapo possibilmente a falda larga  
**non lavorare a capo scoperto**



Indossa abiti leggeri e traspiranti di colore chiaro,  
**non lavorare a torso nudo**



Riposa in zone ombreggiate e fresche  
**aumenta le pause in caso di affaticamento**



Rinfrescati di tanto in tanto bagnandoti con acqua



Evita, se possibile, di rimanere da solo



In caso di malessere **sospendi il lavoro**, avvisa i colleghi  
e spostati in un luogo fresco



Chiedi **informazioni** per imparare a riconoscere i sintomi  
da esposizione a calore



Per approfondimenti



WWW.COSTRUIAMOSALUTE

Condiviso nell'ambito del Comitato di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs 81/08

*Grazie per l'attenzione!*